

altre questioni può avere luogo una soluzione definitiva, e rinnovare quest'unico e solo dei due manicomi che, per la legge allora vigente, era stato stabilito di ampliare col concorso comune di queste provincie.

Quale è la sorte che si deve fare a questi manicomi ?

Per rispondere a questa domanda furono convocati i delegati delle provincie, i quali considerarono fosse utile il continuare a mantenerli, ma non pensarono, come disse l'onorevole ministro dell'interno, di presentarsi davanti al potere legislativo onde definirvi questa questione.

Io desidero che la Camera prenda atto di questa mia dichiarazione: non essere esatto ciò che disse il ministro dell'interno che le provincie abbiano chiesto che per legge fosse stabilito.

MINISTRO PER L'INTERNO. (*Interrompendo*) Io ho detto che, quando si viene alla Camera a chiedere che per legge si istituisca un consorzio, è obbligo del legislatore di prevedere tutti i casi, particolarmente quando si tratta di istituti che la legge pone sotto la tutela del Governo.

Ma non so come sia sorta l'idea di questa legge; ho detto che avrei benissimo compreso quando non si fosse venuto a chiedere che il consorzio si stabilisse per legge, ma dal punto che si è venuto a chiedere che si stabilisse per legge, il legislatore deve naturalmente prevedere tutti i casi.

MORPURGO, relatore. Io prendo atto di questa dichiarazione del ministro dell'interno, ch'egli non sa donde sia provenuta l'idea di questa legge, ed osservo che le provincie intenderebbero, come è naturalissimo intendano, spendendo il loro danaro, di non voler trovare alcun vincolo nella legge, e di provvedere da sè coi loro delegati.

La Commissione aveva innanzi a sè due sistemi: aveva il sistema del Governo, che fu difeso dall'onorevole ministro dell'interno, ed aveva un altro sistema, verso il quale mi sembra che la Camera in ogni tempo inclinasse; il sistema dell'autonomia, della libertà, il sistema pel quale questi corpi morali pensassero un poco ai loro interessi.

A dire il vero, alla Commissione non è mai venuto in mente che le provincie, dovendo provvedere, colla nomina dei delegati, all'amministrazione, potessero poi da un istante all'altro dimenticare la esistenza di questa istituzione, perturbare deliberatamente queste amministrazioni, e dare in questo modo un esempio d'imperizia amministrativa che sarebbe colossale.

Come ho detto, le ragioni addotte dall'onorevole ministro non possono persuader me, come non avrebbero persuasa la Commissione, poichè abbiamo discusse a lungo questa parte di cui tratta l'articolo 11.

Io quindi, per non tediare di più la Camera, non posso fare altro che pregarla di accettare la proposta fatta unanimemente dalla Commissione, la quale d'altronde non pregiudica e non può pregiudicare menomamente

la questione dell'esistenza dei manicomi; giacchè nell'articolo decimo, per quanto crede la Commissione, ci fu provveduto ad esuberanza.

VIARANA. Io vorrei dire una parola, la quale forse torrà le divergenze che sono tra l'onorevole relatore ed il signor ministro.

La loro differenza sta in ciò, che il relatore della Commissione non ammette che ci debba essere una ingerenza legislativa nello stabilire il modo di scioglimento del consorzio; mentre il signor ministro per l'interno si preoccupa che, dal momento che si fa una legge, anche questo punto sia trattato e non venga lasciato indeterminato.

Io credo che se, dove si parla del regolamento, si ammettesse che il regolamento si occupasse dei consorzi, e lo si dicesse espressamente; oppure che invece di formulare l'articolo 11 come sta scritto, si dicesse che fra le cose di cui dovrà occuparsi il regolamento, ci sarà anche il modo di scioglimento del consorzio, mi pare che ciò concilierebbe le due idee, cioè lascierebbe ai rappresentanti del consorzio di formulare questo modo di scioglimento, e non lo darebbe alla legge, il che non sarebbe forse opportuno, e nello stesso tempo provvederebbe a questo caso, e direbbe che deve essere approvato dal Ministero.

Io quindi proporrei che l'articolo 11 fosse concepito in questi termini:

« Nel regolamento di cui è parola nell'articolo precedente si provvederà anche a determinare le norme con cui si avrà a procedere nel caso che alcuna delle provincie chiedesse dopo l'anno 1872 di staccarsi dal consorzio o ne provocasse lo scioglimento. »

PRESIDENTE. Per la migliore intelligenza della Camera, credo di dover dar lettura di quell'articolo che figurava nel progetto di legge proposto dal Ministero, e che venne eliminato dalla Commissione.

« Art. 11. Ove qualcuna delle provincie volesse dopo l'anno 1872 staccarsi dal consorzio e provocarne lo scioglimento, dovrà farne proposta alla rappresentanza del consorzio, e per essa alla deputazione provinciale di Venezia, per lo meno sei mesi prima che quella prepari i bilanci di cui all'articolo 5. La deputazione sottoporrà tale proposta ai delegati, e, ottenutone il voto, lo comunicherà a ciascuna provincia cointeressata onde deliberino i rispettivi Consigli i quali saranno, se occorre, convocati in via straordinaria.

« Qualora la maggioranza di questi accolga la proposta del distacco, la delegazione del consorzio provvederà ai modi coi quali le altre provincie che rimangono in consorzio possano egualmente soddisfare agli impegni del consorzio stesso.

« Ove la proposta accolta riguardi lo scioglimento, questo avrà luogo in quel termine di tempo e con quei modi, cui provvederà la delegazione con apposito regolamento da rassegnarsi come all'articolo 10.

« Contro le deliberazioni a tal uopo emesse dai Con-